

FOGLIO INFORMATIVO Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche	“OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO ASSISTITE DA GARANZIA SACE S.p.A.” Decreto Legge Liquidità n. 23 dell'8 aprile 2020
Aggiornamento n. 1	Ultimo aggiornamento: 17 settembre 2020

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

SACE Fct S.p.A.	Socio unico, Direzione e Coordinamento: SACE S.p.A.
Sede Legale: Via San Marco, 21/A – 20121 Milano	Sede Secondaria: Piazza Poli 37/42 – 00187 Roma
Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: (02) 4344991	Numero di Fax: (02) 434499739
Sito Internet: www.sacefct.it	E-mail: info@sacefct.it
Partita IVA, Cod. Fiscale e Registro delle imprese di Milano: 06560010966	
Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 86	
Aderente all'Assifact – Associazione tra le Società di <i>Factoring</i> italiane	

OFFERTA FUORI SEDE:

DA COMPILARE CON I DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome	_____	Ragione Sociale	_____
Telefono	_____	E-mail	_____
Iscrizione ad Albi/Elenchi	_____	Numero delibera iscrizione all'Albo/Elenco	_____
Qualifica	_____	Sede	_____

INFORMAZIONI GENERALI

CHE COS'È IL FACTORING PRO SOLVENDO

Il *factoring* è un contratto con il quale la Società di *Factoring* acquista e/o gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri) generalmente di natura commerciale, vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi. Il contratto di *factoring* è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile.

Nell'operazione di *factoring pro solvendo* il rischio di mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti rimane in capo al Cedente.

L'intervento può assumere la forma *Non Notification* che prevede che la Società di *Factoring* si accordi con il Cedente per non comunicare la Cessione ai Debitori ceduti, fatto salvo il verificarsi di alcune situazioni espressamente previste in contratto di *factoring*. Il Cedente gestisce i Crediti nell'interesse del Factor.

RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

Il rischio di mancato pagamento dei Debitori ceduti resta a carico del Cedente, che pertanto garantisce la solvenza di ogni Debitore i cui Crediti sono oggetto di cessione. Nel caso di mancato pagamento dei singoli Debitori alla scadenza, la

FOGLIO INFORMATIVO Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche	“OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO ” assistite da Garanzia SACE Pag. 1 di 8
--	--

Società di *Factoring* ha diritto di richiedere al Cedente la restituzione delle somme eventualmente anticipate quale pagamento anticipato del corrispettivo dei Crediti ceduti e non ancora incassati, oltre al pagamento degli interessi, spese e commissioni concordate.

PARTICOLARI APPLICAZIONI OPERATIVE DEL FACTORING PRO SOLVENDO ASSISTITO DA GARANZIA SACE

Con decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 , convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40 (il “**Decreto**”), SACE S.p.A. è stata autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2020, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese aventi sede in Italia colpite dall’epidemia Covid-19, da utilizzarsi per investimenti, costi del personale o a supportare il capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia; o, in misura non superiore al 20 per cento dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l’impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale dell’Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento.

Nell’ambito del factoring il “Contratto di Finanziamento” indica, il contratto di:

- i) cessione Pro-Solvendo di crediti su base cd. “*spot*” concluso – anche ai sensi della L. n. 52/1991 – tra la società di factoring e il Cedente ovvero il contratto di cessione Pro-solvendo di crediti concluso, entro il Limite di Credito, in esecuzione di un Contratto Quadro (“**Factoring Pro-Solvendo**”), Il Credito è rappresentato da fatture non scadute, emesse dal Cedente entro e non oltre il 31 dicembre 2020 ovvero, nel caso di Contratti di Finanziamento conclusi in esecuzione di un Contratto Quadro, relativo a fatture emesse anche nell’anno 2021, a condizione che tali fatture siano riferibili ad attività o prestazioni eseguite entro il 31 dicembre 2020.
- ii) anticipazione finanziaria del corrispettivo di cessione concluso nell’ambito del contratto di factoring sottoscritto tra il Cedente ed il Factor per la cessione dei crediti futuri che il Cedente vanterà nei confronti di propri debitori (“**Anticipo Contratto**”). Il rimborso può avvenire con l’incasso dei crediti ceduti oppure in rate trimestrali, in un arco temporale correlato alla durata del Contratto Sottostante, comunque non superiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento della durata massima di 24 mesi.

Il Finanziamento è erogato entro il 31 dicembre 2020. I Finanziamenti concessi in esecuzione di un Contratto Quadro possono essere erogati anche nel 2021, a condizione che i relativi Contratti di Finanziamento abbiano a oggetto la cessione di crediti relativi a fatture emesse anche nell’anno 2021 purché riferibili ad attività o prestazioni eseguite entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e ferma la data ultima del 31 dicembre 2020 per l’emissione della Garanzia SACE.

RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONI ASSISTITE DA GARANZIA SACE

L’accesso al finanziamento assistito da garanzia SACE è subordinato alla presenza dei requisiti e delle condizioni, indicati nel Decreto e sono oggetto di dichiarazione da parte del Cliente nella “Richiesta di Finanziamento” sottoposta al Factor. Dichiarazioni o garanzie non corrette o non veritiere possono comportare conseguenze anche penali ed amministrative a carico del Cedente, ferma restando la risoluzione del Contratto di factoring e il ricalcolo dei compensi e l’applicazione di penali.

Il Finanziamento è erogato in Euro. In caso di crediti in valuta diversa dall’Euro, il rischio di cambio grava sul Cedente. Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

<u>COMMISSIONI</u>		COSTI (LIMITE MAX)
ALLA CESSIONE		
COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI AL NETTO DI NOTE CREDITO	C101	3,50%
COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DI NOTE CREDITO	C102	3,50%
COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT DA APPLICARTI SU CREDITI A MATURAZIONE FUTURA E/O SAL (applicabile solo per Anticipo Contratto)	C104	4,50%

<u>ANTICIPAZIONI</u>		COSTI (LIMITE MAX)
TASSO NOMINALE ANNUO APPLICABILE CON NUMERATORE CIVILE 365/366 E CON DIVISORE CIVILE 365/366		
INTERESSI CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	C301	6,80%
TASSO INTERESSI MORATORI		8%

<u>SPREAD SU ANTICIPAZIONI</u>	COSTI (LIMITE MAX)
<i>SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR</i>	6,80%

COSTO DELLA GARANZIA SACE A CARICO DEL CEDENTE (Corrispettivo Annuale di Garanzia)

(i) per i Finanziamenti alle PMI

- a) 25 punti base per il primo anno,
- b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno,
- c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;

(ii) per i Finanziamenti a Cedenti diversi dalle PMI:

- a) 50 punti base per il primo anno,
- b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno,
- c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;

calcolato in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento.

Liquidazione: da corrispondere al Factor (che lo verserà a SACE) cinque giorni lavorativi prima delle seguenti scadenze:

- prima annualità: decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del Finanziamento;
- annualità successive alla prima: ultimo giorno lavorativo utile che cade un anno dopo la data di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del Finanziamento

Interessi di ritardato pagamento dei Corrispettivi Annuali di Garanzia: 0,50% (zerocinquanta%) annuo;

FOGLIO INFORMATIVO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del
29/07/2009 e successive modifiche

“OPERAZIONI DI FACTORING *PRO SOLVENDO*”
assistite da Garanzia SACE

Pag. 3 di 8

Il Corrispettivo Annuale di Garanzia è dovuto per l'intera durata del finanziamento, anche in caso di scioglimento anticipato del Contratto. Nel Factoring pro solvendo la durata del finanziamento è correlata alla scadenza dei crediti; nell'Anticipo Contratto è correlata alla durata del Contratto e del Piano di Ammortamento.

In caso di violazione da parte del Cedente degli impegni e delle garanzie assunti contrattualmente di cui SACE o il Factor siano venuti a conoscenza, il Corrispettivo Annuale di Garanzia sarà ricalcolato da SACE adeguandolo alle condizioni di mercato.

Ai fini di una compiuta valutazione dei costi legati a questa tipologia di prodotto (connessi all'attivazione della garanzia), il Cedente dovrà fare riferimento per maggiori dettagli agli strumenti di trasparenza messi a disposizione da SACE.

Il costo previsto dal Contratto di Factoring coperto dalla Garanzia SACE e indicato nel Documento di Sintesi- composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni connesse al Finanziamento (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse - è inferiore al costo, composto da commissioni connesse al Finanziamento e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia SACE.

In presenza di dichiarazioni o garanzie non corrette o non veritiere da parte del Cedente in relazione ai requisiti di accesso al beneficio del finanziamento garantito, comportano, tra l'altro, il ricalcolo dei compensi a favore del Factor, con una maggiorazione di due punti percentuali rispetto a quanto originariamente convenuto nel Documento di Sintesi.

INFORMAZIONI GENERALI CONDIZIONI ECONOMICHE

La liquidazione degli interessi posticipati avviene con cadenza trimestrale. I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 3 mesi, media mensile. Fonte di rilevazione: circuito Bloomberg, Gazzetta Ufficiale per il tasso di mora BCE.

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate non potranno comunque mai eccedere il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni, calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO ("TEGM") previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato presso la sede o le filiali della società di factoring e sul sito internet (www.sacefct.it)

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono ripetuti al costo: il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo e altre imposte nonché IVA (se dovuta), ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

E' gratuito l'invio al Cedente da parte della Società di *Factoring* di eventuali comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche nonché di ogni altra comunicazione periodica .

Riguardo alle richieste di documentazione relative a specifiche/singole operazioni, il Cedente ha il diritto di ottenere, a proprie spese entro 90 giorni, copia della documentazione inerente operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

Riguardo alle richieste di documentazione relative a specifiche/singole operazioni, il Cedente ha il diritto di ottenere, a proprie spese entro 90 giorni, copia della documentazione inerente operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

RECESSO

Il Cedente può recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Il Cedente può rimborsare anticipatamente l'Anticipo Contratto, Il Compenso Annuale di Garanzia è comunque dovuto sulla base della durata originaria del Contratto. Se la Società di *Factoring* modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione scritta al Cedente con preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si intendono approvate se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

15 giorni dall'estinzione delle rispettive obbligazioni nascenti dal Contratto.

RECLAMI

In caso di eventuali controversie il Cedente può presentare un reclamo a SACE Fct, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica, ai seguenti recapiti:

- SACE Fct S.p.A., Piazza Poli 37/42, 00187 Roma
- e-mail: reclami@sacefct.it pec: reclamisacefct@pec.it

La Società è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Nell'eventualità in cui non sia soddisfatto della risposta ricevuta o in mancanza della stessa nel termine suindicato di 30 giorni, il Cedente potrà comunque ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l'apposito organo per la soluzione stragiudiziale delle controversie costituito presso Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 128-bis T.U.B.

Per maggiori informazioni sull'ABF è possibile consultare il sito internet della Società www.sacefct.it o il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono pubblicati l'apposita Guida e la modulistica di riferimento.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il Cedente del diritto di adire l'Autorità Giudiziaria competente ovvero, se previsto, un collegio arbitrale.

A tal proposito, si evidenzia inoltre che al fine di adire l'Autorità Giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e che qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

LEGENDA

Società di <i>Factoring</i> (o <i>Factor</i>)	SACE Fct SpA
Cedente	La persona fisica o giuridica, cliente della Società di <i>Factoring</i> , cioè la controparte del contratto di <i>factoring</i> .
Debitore	La persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Cedente il pagamento di uno o più crediti.
Credito	Indica

FOGLIO INFORMATIVO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del
29/07/2009 e successive modifiche

“OPERAZIONI DI FACTORING *PRO SOLVENDO*”
assistite da Garanzia SACE

Pag. 5 di 8

	<ul style="list-style-type: none"> crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell'esercizio dell'impresa ed in generale ogni somma che il Cedente abbia diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo; quanto il Cedente ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Cessione	Il negozio giuridico mediante il quale il Cedente trasferisce alla Società di <i>Factoring</i> i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti, in cambio del corrispettivo. Alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre nel caso dei crediti indicati sub b) si applicano gli artt. 1260 e ss. del codice civile.
Cessione <i>pro-solvendo</i>	Il Cedente garantisce il pagamento del Credito ceduto, con la conseguenza che il Cedente stesso è liberato solo se il Debitore ha eseguito il pagamento.
Notifica della Cessione	La comunicazione al Debitore della intervenuta Cessione del Credito alla Società di <i>Factoring</i> .
Corrispettivo della cessione di credito	Importo pari al valore nominale dei Crediti ceduti, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni pari al massimo al Limite di credito.
Pagamento del corrispettivo	Pagamento operato dalla Società di <i>factoring</i> al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.
Pagamento anticipato del corrispettivo	Pagamento operato dalla società di <i>factoring</i> al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di <i>factoring</i> prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.
Limite di Credito	Importo massimo del corrispettivo della cessione da riconoscersi al cedente, che coincide con gli importi da versare al cedente in caso di cessioni c.d. "spot", ovvero, nel caso di un contratto di factoring avente ad oggetto una pluralità di cessioni ripetute, con l'ammontare massimo dei corrispettivi che potranno essere erogati al cedente
Titoli di Credito	Titoli di credito all'ordine che contengono un ordine o una promessa di pagamento. Nel primo caso si ha la cambiale in senso proprio o tratta (<i>bill of exchange</i> secondo la terminologia in lingua inglese). Nel secondo caso si ha il vaglia cambiario o pagherò cambiario (<i>promissory note</i> secondo la terminologia in lingua inglese).
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.
Commissioni	Indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti commissione "unica" o "flat" pari alla percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare;
Interessi	Corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla Società di <i>factoring</i> in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla Società di <i>factoring</i> o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.
Valuta	Data di addebito di una somma di denaro o di accredito degli incassi, dalla quale decorrono gli interessi.
Tasso di mora	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro, convenzionalmente determinato nella misura pari al tasso di mora previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni di pagamento di crediti commerciali.

Spese handling	Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Tasso Effettivo Globale Medio (“TEGM”)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del <i>factoring</i> , aumentarlo di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore agli 8 punti percentuali.
Parametro di indicizzazione:	Indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato.
Liquidazione	Liquidazione dei conti che avviene con cadenza periodica in corso d’anno.
Periodo di riferimento	Anno solare o mobile (l’anno decorre dalla data di stipula del contratto), considerato ai fini dei conteggi dei compensi annui o dei conguagli, ove previsti.
Reclamo	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all’intermediario un suo comportamento o un’omissione.
RIBA Ricevuta bancaria	Ordine di incasso di crediti disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest’ultima trasmesso alla banca del pagatore, che provvede all’invio di avviso.
SDD (SEPA Direct Debit) SDD B2B (Business to Business)	Servizio comunitario di addebito diretto in euro in ambito ai paesi aderenti all’area SEPA (<i>Single Euro Payments Area</i>). In particolare il servizio SDD B2B è rivolto a soli soggetti debitori classificati come "non consumatori" e non prevede il rimborso per il debitore nel caso di operazioni autorizzate.
SCT (SEPA Credit Transfer)	Dal 1 febbraio 2014 ha sostituito il bonifico bancario nei paesi aderenti all’area SEPA (<i>Single Euro Payments Area</i>).
SACE	SACE S.p.A. società per azioni con unico azionista, con sede legale in Piazza Poli 37/42, Roma, Italia, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 923591, Capitale Sociale € 3.730.323.610,00 i.v.
Decreto: D.L. 23 dell’8 Aprile 2020, convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche e integrazioni.	Con il Decreto (Decreto Liquidità) SACE S.p.A. è stata autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2020, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese aventi sede in Italia colpite dall’epidemia Covid-19, destinati agli scopi previsti dal Decreto.
Garanzia SACE	La garanzia rilasciata da SACE a favore del Factor, ai sensi del Decreto
Percentuale Garantita	La percentuale di copertura della Garanzia SACE, sull’importo del Finanziamento;
Richiesta di Finanziamento	La richiesta inoltrata dal Cedente al Factor, secondo le modalità previste dal Decreto, compilata in ogni campo e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del Cedente o da soggetto munito dei necessari poteri e corredata da tutti gli allegati previsti
Corrispettivo Annuale di Garanzia	Il compenso dovuto dal Cedente per la garanzia SACE

**OFFERTA FUORI SEDE:
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

Il sottoscritto attesta di aver ricevuto:

- il presente **foglio informativo**
- il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (**TEGM**) previsti dalla Legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura);
- la Guida Pratica per il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Data

Firma per avvenuta ricezione

.....

.....

NB *Si precisa che l’offerta da parte del collocatore non comporterà per il cliente alcun costo od onere aggiuntivo.*